

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedo:		
PRESIDENTE	849	
Inversione dell'ordine del giorno:		
PRESIDENTE	849	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Genova un'area di metri quadrati 6.330 circa dell'immobile demaniale denominato ex Ospedale militare della Chiappella sito in Genova, nonché i diritti di comproprietà dei tre quinti di una striscia di terreno di metri quadrati 635 circa dell'immobile stesso (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3141)	850	Disegno di legge (Discussione e approvazione): Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (1828-B) 851 PRESIDENTE 851, 852 SCRICCIOLO, <i>Relatore</i> 852
PRESIDENTE	850	
AZZARO, <i>Relatore</i>	850	
ANGELINO PAOLO	850	
COLOMBO VITTORINO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	850	
MINIO	851	Votazione segreta: PRESIDENTE 853
<p style="margin: 0;">La seduta comincia alle 10,10.</p> <p style="margin: 0;">MINASI, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente.</p> <p style="margin: 0;">(È approvato).</p> <p style="margin: 0; text-align: center;">Congedo.</p> <p style="margin: 0;">PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marzotto.</p> <p style="margin: 0; text-align: center;">Inversione dell'ordine del giorno.</p> <p style="margin: 0;">PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge: « Autorizzazione</p>		

a vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Genova un'area di metri quadrati 6.330 circa dell'immobile demaniale denominato ex Ospedale militare della Chiappella sito in Genova, nonché i diritti di proprietà dei $\frac{3}{5}$ di una striscia di terreno di metri quadrati 635 circa dell'immobile stesso (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3141).

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Genova un'area di metri quadrati 6.330 circa dell'immobile demaniale denominato ex Ospedale militare della Chiappella sito in Genova, nonché i diritti di proprietà dei tre quinti di una striscia di terreno di metri quadrati 635 circa dell'immobile stesso (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato (3141)).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Genova di una area di metri quadrati 6.330 circa dell'immobile demaniale denominato ex Ospedale militare della Chiappella sito in Genova, nonché i diritti di proprietà dei $\frac{3}{5}$ di una striscia di terreno di metri quadrati 635 circa dell'immobile stesso », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Azzaro, ha facoltà di svolgere la relazione.

AZZARO, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame, già approvato dal Senato, concerne l'autorizzazione a vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Genova un'area di 6.630 metri quadrati circa dell'immobile demaniale denominato « ex ospedale della Chiappella » sito in Genova, nonché i diritti di proprietà dei $\frac{3}{5}$ di una striscia di terreno di 635 metri quadrati circa dell'immobile stesso.

L'amministrazione acquirente destinerà la area alla costruzione di edifici scolastici; tale area è costituita da alcuni lotti descritti nella planimetria annessa al disegno di legge.

Le prescritte valutazioni sono state compiute dall'Ufficio tecnico erariale.

Pertanto, tenuto anche conto della destinazione dell'area — costruzione di edifici scolastici — il Relatore esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Vorrei far osservare che all'ordine del giorno della nostra Commissione sono due provvedimenti relativi ad autorizzazioni a vendere immobili a trattativa privata; da un lato, il disegno di legge, di cui ora il deputato Azzaro ha svolto la relazione, relativo ad area che verrebbe ceduta al prezzo di lire 46.460 al metro quadrato per essere destinata alla costruzione di edifici scolastici, cioè ad una funzione eminentemente pubblica, dall'altro la proposta di legge a noi deferita in sede referente relativa alla autorizzazione a vendere a trattativa privata un compendio immobiliare al « Comitato pro Santuario Madonna delle lacrime » al prezzo di lire 4.375 al metro quadrato.

Non faccio questo confronto con riferimento agli acquirenti. Dico soltanto che, anche tenendo conto del fatto che si tratta di diverse aree ubicate in zone molto diverse, vi è un dislivello enorme nel prezzo dell'una e dell'altra.

A me sembra che quando lo Stato cede aree per la costruzione di scuole, dovrebbe usare maggiore comprensione, quale che sia la Amministrazione che le acquista: ed è questo il punto che desidero sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi.

COLOMBO VITTORINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo dire che il prezzo di vendita dell'area oggetto del disegno di legge ora in discussione è stato fissato dall'Ufficio tecnico erariale tenendo presente il fine per il quale il bene viene alienato nonché la natura dell'ente cui viene ceduto.

Se, infatti, fosse stata compiuta la valutazione al prezzo di mercato corrente sulla piazza di Genova per l'area da cedere all'Amministrazione provinciale il prezzo sarebbe stato forse decisamente superiore.

Circa il paragone che ha avanzato l'onorevole Angelino tra l'immobile in oggetto e quello di Siracusa, occorre precisare che si tratta di beni completamente diversi. Del resto la Amministrazione provinciale di Genova non soltanto insiste perché le venga ceduta l'area in questione, ma si dimostra soddisfatta delle condizioni di vendita.

MINIO. Io non intendo fare accostamenti, come quello testè avanzato dal collega Angelino, trattandosi di beni che si trovano in zone, in ambienti diversi. Non entro nel merito delle valutazioni compiute dall'Ufficio tecnico erariale, in quanto non conosco con esattezza la zona di Genova in cui si trovano i lotti, né so quale sia il prezzo di mercato delle aree di questa zona. Il rappresentante del Governo ha dichiarato che l'Ufficio tecnico erariale ha tenuto conto dell'uso al quale il bene verrà destinato e non ho motivo di dubitarne. Desidero, però, associarmi all'osservazione che ha fatto il collega Angelino nel senso che quando la Pubblica Amministrazione, intende vendere beni da destinare alla costruzione di edifici scolastici, dovrebbe usare maggiore larghezza, anche perché si tratta di un compito che, in fondo, appartarrebbe allo Stato e che soltanto in virtù di una legislazione ancora vigente viene attribuito alle province e ai comuni che, in tal senso, si accollano un compito evidentemente statale con oneri notevoli.

Vorrei inoltre ricordare che quando vengono richieste ai comuni — posso dirlo per essere stato sindaco — aree da parte di enti pubblici, questi invitano sempre il comune a cedere gratuitamente l'area in quanto ciò faciliterà la realizzazione dell'opera che si intende eseguire. Questo atteggiamento viene assunto, ad esempio, dalla « Gesca », che fa presente che essa adempie ad una funzione pubblica, provvedendo alla costruzione di case per i lavoratori.

E per esperienza diretta posso dire che, almeno quando ero sindaco, ogni qualvolta il comune disponeva di aree, non rifiutava di cederle gratuitamente.

Ritengo che questo vada tenuto presente.

Comunque, tenuto conto che l'Amministrazione di Genova ha concordato questo prezzo e che il disegno di legge è stato già approvato dal Senato, il nostro Gruppo darà voto favorevole, pur con le riserve testè espresse.

COLOMBO VITTORINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime il suo compiacimento per l'atteggiamento favorevole assunto nei confronti del disegno di legge e ringrazia i commissari intervenuti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il Governo ha avuto modo di chiarire il proprio atteggiamento.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È autorizzata la vendita a trattativa privata, per il prezzo di lire 295 milioni, alla Amministrazione provinciale di Genova, della parte dell'immobile demaniale denominato « ex Ospedale della Chiappella », risultante dall'annessa planimetria, sito in Genova, da destinare alla costruzione di edifici scolastici, e costituita:

dal lotto II, esteso metri quadrati 2.340 circa confinante a nord con proprietà Pozzo Erminia maritata Pugno e con proprietà del condominio del caseggiato di Via Milano civico n. 40; ad est con proprietà della società edilizia « Invernizzi »; a sud con striscia di terreno in comproprietà tra i lotti I, II, III, IV e V; ad ovest con lotto IV;

dal lotto III esteso metri quadrati 2.090 circa confinante a nord con striscia di terreno in comproprietà tra i lotti I, II, III, IV e V; ad est con il lotto I; a sud con la Via Cantore mediante muro di sostegno della proprietà demaniale; ad ovest con il lotto VI e con il lotto V;

dal lotto IV esteso metri quadrati 1.900 circa confinante a nord con proprietà Agrifoglio e con proprietà Pozzo Erminia maritata Pugno; ad est con il lotto II; a sud con striscia di terreno in comproprietà tra i lotti I, II, III, IV e V; ad ovest con il lotto V e la già nominata proprietà Agrifoglio;

dalla comproprietà per tre quinti della striscia di terreno estesa metri quadrati 635 circa sita fra i lotti I, II, III, IV e V.

Il Ministro delle finanze provvederà alla approvazione del relativo atto con proprio decreto ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati apportati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (1828-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati », modificato dalla V Commissione permanente del Senato.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1966

Il relatore, onorevole Scricciolo, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il Senato ci ha ritrasceso il disegno di legge relativo alla rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati con alcune importanti modifiche.

Come gli onorevoli colleghi sanno, il disegno di legge originario all'articolo 1 partiva dalla presunzione che questi macchinari dopo cinque anni di impiego potevano, almeno dal punto di vista tecnico, considerarsi obsoleti; pertanto si consentiva che, trascorso questo termine, che si conteggiava dalla data di emissione della bolletta doganale, questi macchinari potessero essere rimossi senza essere assoggettati al pagamento di quei diritti doganali che erano stati ridotti in virtù delle finalità cui questi macchinari erano destinati.

Il Senato ha ritenuto, invece, di sopprimere l'articolo 1 e, in altri termini, esclude una presunzione giuridica formale di obsolescenza nel termine di 5 anni. Dichiarò però nell'articolo 1 del suo nuovo testo, che in sostanza corrisponde all'articolo 2 con alcune modificazioni, che le macchine immesse nelle aree agevolate, come quelle del Mezzogiorno, possono essere rimosse dopo tre anni dalla data della bolletta doganale, che viene emessa soltanto dopo l'effettivo impiego di queste macchine; ed in ogni caso si deve pagare il dazio doganale sul valore dei macchinari al momento della loro rimozione e secondo le aliquote vigenti a quella data.

Ove una macchina passi da una zona agevolata ad un'altra, si pagherà per il trasferimento la differenza tra i benefici accordati all'una e quelli accordati all'altra zona.

Resta fermo il principio che una macchina che si debba ridurre in rottami deve pagare in base alle tariffe stabilite per i rottami di provenienza estera.

Praticamente, il Senato ha accentuato più il carattere di rigidità fiscale del provvedimento che non quello di incentivazione all'ammodernamento tecnologico che mi pareva presente nell'originario testo.

Questi i caratteri essenziali delle modificazioni apportate dal Senato e distintivi del provvedimento come ci è stato restituito, dopo che era stato oggetto di lunghe discussioni da parte della nostra Commissione.

Tuttavia, se abbiamo interesse a che il provvedimento diventi finalmente legge, suggerirei alla Commissione, se non è di contrario

avviso, di accettare le modifiche che il Senato ha suggerite.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate al provvedimento dall'altro ramo del Parlamento.

La V Commissione del Senato ha deliberato la soppressione dell'articolo 1 del disegno di legge che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

« I materiali ed i macchinari, di provenienza estera, importati in esenzione o con riduzione di diritti doganali, ovvero con la sospensione del dazio, in quanto destinati a particolari usi od impieghi agevolati, possono essere rimossi dagli usi od impieghi medesimi senza il pagamento dei tributi di cui è stata accordata l'esenzione, la sospensione o la riduzione, trascorsi cinque anni dalla data di emissione della bolletta doganale da cui risulta la concessione del beneficio fiscale ».

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 1 deliberata dal Senato.

(È approvata).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« In caso di rimozione, per qualsiasi destinazione, dei materiali e dei macchinari dagli usi od impieghi agevolati, prima della scadenza del termine di cui all'articolo precedente, è dovuto il pagamento dei diritti doganali dei quali è stata accordata l'esenzione, la sospensione o la riduzione, calcolati sulla base del valore proprio dei materiali e dei macchinari al momento della loro rimozione e con l'applicazione delle aliquote dei diritti doganali medesimi vigenti in tale momento.

I benefici di cui al comma precedente non possono essere concessi se non a partire dal secondo anno dalla data di emissione della bolletta doganale dalla quale risulta la concessione del beneficio fiscale.

Può essere consentita la restituzione al fornitore estero, senza il pagamento dei diritti doganali dei quali è stata chiesta l'esenzione, la sospensione o la riduzione, dei materiali e dei macchinari di cui all'articolo 1 non utilizzati negli usi od impieghi agevolati, oppure rimossi dagli usi od impieghi medesimi prima che sia intervenuto il riconoscimento del beneficio da parte del Ministero delle finanze ».

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1966

La V Commissione del Senato lo ha così modificato *sub* articolo 1:

« In caso di rimozione dagli usi agevolati, per qualsiasi destinazione, dei materiali e dei macchinari di provenienza estera, importati in esenzione o con riduzione di diritti doganali ovvero con la sospensione del dazio, è dovuto il pagamento dei diritti stessi, calcolati sulla base del valore proprio dei materiali e dei macchinari al momento della loro rimozione e con l'applicazione delle aliquote vigenti in tale momento.

I benefici di cui al comma precedente non possono essere concessi se non a partire dal terzo anno dalla data di emissione della bolletta doganale dalla quale risulta a concessione del beneficio fiscale.

Può essere consentita la restituzione al fornitore estero, senza pagamento dei diritti doganali dei quali è stata chiesta la esenzione, la sospensione o la riduzione dei materiali e dei macchinari di cui al primo comma non utilizzati negli usi od impieghi agevolati, oppure rimossi dagli usi od impieghi medesimi prima che sia intervenuto il riconoscimento del beneficio da parte del Ministero delle finanze ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

« I materiali ed i macchinari rimossi, entro il termine fissato dall'articolo 1, dagli usi od impieghi agevolati perché riconosciuti fuori uso, possono essere ridotti in rottami, sotto vigilanza finanziaria, ed assoggettati agli effetti del primo comma del precedente articolo 2, al trattamento proprio dei corrispondenti rottami provenienti dall'estero ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato *sub* articolo 2:

« I materiali ed i macchinari rimossi dagli usi od impieghi agevolati perché riconosciuti fuori uso, possono essere ridotti in rottami, sotto vigilanza finanziaria, ed assoggettati, agli effetti del primo comma del precedente articolo 1, al trattamento proprio dei corrispondenti rottami provenienti dall'estero ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato lo articolo 4 nel seguente testo:

« Può essere consentito, entro il termine stabilito dall'articolo 1, il trasferimento dei materiali e dei macchinari, indicati nell'articolo stesso ad altri impieghi od usi agevolati. Per tale trasferimento deve essere corrisposta l'eventuale differenza dei diritti doganali determinati, per ciascun tributo, sulla base dei criteri di cui al primo comma del precedente articolo 2 e l'ammontare dei diritti medesimi dei quali nel nuovo impiego od uso è prevista l'esenzione, la sospensione o la riduzione.

Anche nei casi contemplati dal comma precedente il termine di cinque anni fissato dall'articolo 1 decorre dalla data di emissione della bolletta doganale dalla quale risulta la concessione del beneficio fiscale per il primo uso od impiego agevolato ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato *sub* articolo 3:

« Può essere consentito il trasferimento dei materiali e dei macchinari indicati nell'articolo 1 ad altri impieghi od usi agevolati. Per tale trasferimento deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra i diritti doganali determinati, per ciascun tributo, sulla base dei criteri di cui al primo comma del precedente articolo 1 e l'ammontare dei diritti medesimi dei quali nel nuovo impiego od uso è prevista l'esenzione, la sospensione o la riduzione ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1966

Comunico il risultato della votazione:

DISEGNO DI LEGGE:

Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Genova un'area di metri quadrati 6.330 circa dell'immobile demaniale denominato ex Ospedale militare della Chiappella sito in Genova, nonché i diritti di comproprietà dei tre quinti di una striscia di terreno di metri quadrati 635 circa dell'immobile stesso (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3144):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

DISEGNO DI LEGGE:

« Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati »

(*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1828-B):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Astolfi Maruzza, Azzaro, Bima, Bonaiti, Carocci, Castellucci, La Forgia, La Penna, Lenti, Longoni, Mariconda, Minasi, Minio, Napolitano Francesco, Patrini, Raffaeli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Turnaturi, Usvardi, Vicentini, Zugno.

È in congedo:

Marzotto.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO